

Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

15169/16

COMPET 642 CHIMIE 73 ENFOPOL 452 ENV 761 MI 776 ENT 222 UD 257

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea 30 novembre 2016	
Data:		
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea	
n. doc. Comm.:	C(2016) 7647 final	
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE)/ DELLA COMMISSIONE del 30.11.2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II	

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 7647 final.

All.: C(2016) 7647 final

15169/16 lui

DGG 3A



Bruxelles, 30.11.2016 C(2016) 7647 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.11.2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I precursori di esplosivi sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Il regolamento (UE) n. 98/2013 fissa norme armonizzate relative alla messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per il pubblico e di garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Il regolamento contiene due allegati che elencano un totale di 15 sostanze chimiche. Le sostanze elencate nell'allegato I sono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che non possono essere messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati. Inoltre, gli operatori economici che immettono tali sostanze sul mercato sono tenuti a segnalare transazioni sospette, sparizioni significative e furti di tali sostanze al o ai punti di contatto nazionali di ciascuno Stato membro. Ne consegue che le sostanze elencate nell'allegato II non sono soggette a restrizioni bensì soltanto all'obbligo di segnalazione.

Il potere di adottare atti delegati per aggiungere nuove sostanze all'allegato II è sancito dall'articolo 12. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di aggiornare il regolamento mediante un atto delegato per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi. La polvere di alluminio è una sostanza chimica precursore di esplosivi ad alto rischio che è stata utilizzata nella produzione di esplosivi artigianali sia in Europa, in particolare in Norvegia nel 2011, sia al suo esterno. Tale sostanza viene regolarmente sequestrata a individui trovati in possesso di altri precursori di esplosivi vietati.

Dal 2010 il programma "Global Shield" dell'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale dei trasporti di polvere o scaglie di alluminio: nel solo 2012 ha comunicato di averne sequestrato 525 kg. Il limite delle dimensioni delle particelle ($< 200 \ \mu m$) e il limite percentuale (70% del peso o un valore più elevato) sono quelli stabiliti dal governo danese nel suo decreto sui precursori di esplosivi. La Danimarca impone già che soltanto i privati in possesso di una licenza possano avere accesso a tale sostanza.

L'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce che ciascun atto delegato deve essere basato su un'analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati — in relazione agli obiettivi perseguiti — per gli operatori economici o i consumatori. L'aggiunta di sostanze all'allegato II consente di esercitare un maggiore controllo sull'uso delle stesse così da prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, senza aumentare in modo significativo gli oneri a carico di operatori economici e consumatori.

Gli operatori economici devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità all'obbligo di comunicare al rispettivo punto di contatto nazionale in merito a transazioni sospette, sparizioni e furti. Benché ciò costituisca un carico di lavoro supplementare, l'impatto economico derivante dall'aggiunta della polvere di alluminio all'allegato II è minimo.

Regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

L'aggiunta comporta inoltre un carico di lavoro supplementare per le autorità nazionali competenti che devono sensibilizzare gli operatori economici e adottare tutte le misure necessarie a garantire che siano applicate le norme sulle sanzioni comminabili in caso di inadempimento.

Nel complesso, tuttavia, l'atto delegato non aggiunge oneri sproporzionati per nessun portatore di interesse e, pertanto, alla luce dell'obiettivo di perseguire una riduzione dell'uso di sostanze chimiche nella produzione di esplosivi artigianali l'aggiunta della polvere di alluminio all'allegato II è giustificata.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In conformità al paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, in sede di preparazione del presente atto delegato sono state svolte consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti. I pertinenti documenti sono stati trasmessi in maniera tempestiva e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che, nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere a "consultare le parti interessate, in particolare dell'industria chimica e del settore del commercio al dettaglio". Il comitato permanente in materia di precursori, un gruppo di esperti registrato della Commissione che riunisce rappresentanti delle autorità nazionali competenti e dell'industria chimica e del settore del commercio al dettaglio, è stato consultato nel corso di riunioni tenutesi il 6 e 7 ottobre 2015 e il 27 e 28 gennaio 2016 nonché per iscritto tra il 2 giugno e il 1° luglio 2016.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato online per un periodo di quattro settimane (dal 4 ottobre al 1° novembre 2016) al fine di acquisire commenti e osservazioni, che tuttavia non sono pervenuti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

In virtù del regolamento (UE) n. 98/2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per decidere l'aggiunta di sostanze all'allegato II, laddove ciò sia necessario per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

L'articolo 12, paragrafo 2, impone alla Commissione di adottare un atto delegato distinto per ciascuna nuova sostanza aggiunta all'allegato II.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 30.11.2016

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi(²), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Gli Stati membri hanno dimostrato che la polvere di alluminio è stata acquistata e utilizzata per la produzione di esplosivi artigianali in Europa.
- (4) L'immissione sul mercato e l'uso della polvere di alluminio non sono attualmente armonizzati a livello unionale. Tuttavia, almeno uno Stato membro già ne limita la disponibilità ai privati e l'Organizzazione mondiale delle dogane attua un monitoraggio a livello mondiale sulle spedizioni di tale sostanza per individuare i casi di commercio illecito finalizzato alla fabbricazione di precursori di esplosivi improvvisati.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio della polvere di alluminio non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.

_

² GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.

- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità della polvere di alluminio, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 98/2013 è così modificata:

a) il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

Codice della nomenclatura combinata (NC)¹";

b) è aggiunta la seguente sostanza:

"Alluminio, <i>polveri</i> (CAS RN 7429-90-5) (*,**)	ex 7603 10 00 ex 7603 20 00	
---	--------------------------------	--

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

^{*} con dimensioni delle particelle inferiori a 200 μm .

^{**} come sostanza o in miscele contenenti il 70% o più, in peso, di alluminio e/o magnesio.

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER